



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POXPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Yario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CEZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - Costa Di Stefano - Nieri - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 141

Oggetto:

Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Approvazione delle linee guida di applicazione regionale.



fu Oggetto: Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. *Linee guida di applicazione regionale.*

Approvazione delle
LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 15 febbraio 1963, n. 281 "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della Direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

VISTO il D.P.R. 228/92 "Regolamento di attuazione delle Direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la Direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

VISTO il D.Lgs. 123/99 in materia di riconoscimento e registrazione di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione;

VISTO il D.P.R. 433/01 che attua le Direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali;

fu VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1676 del 18.07.00 concernente le linee guida regionali in materia di applicazione del decreto legislativo 123/99;

VISTA la circolare regionale n. 1 del 08.01.03, *dell'Assessore alla Sanità*, integrazione delle linee guida regionali in materia di applicazione del decreto legislativo 123/99;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1151 del 2 agosto 2002 recante tariffe e diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria, ed in particolare le tariffe spettanti alla Regione per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 123/99;

VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 viene abrogata la direttiva 95/69/CE, recepita dall'ordinamento italiano con il d. lvo 123/99 e che pertanto qualsiasi riferimento al decreto legislativo 123/99 si intende fatto al Regolamento 183/2005;

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTE le linee guida applicative del Regolamento Comunitario 183/2005, emesse dal Ministero della Salute con nota prot. 45950-P-I 8d a 9/1 del 28.12.05;

RAVVISATA pertanto la necessità di promuovere sul territorio regionale procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno della sicurezza degli alimenti e dei mangimi conformemente alla normativa comunitaria ed alle linee di indirizzo nazionali;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le Linee guida di applicazione regionale del Regolamento (CE) 183/2005 di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di definire sempre nell'Allegato A i diritti spettanti alla Regione Lazio per il rilascio dei riconoscimenti degli stabilimenti ai sensi del Regolamento 183/2005;

Di destinare i suddetti introiti per le attività di controllo veterinario e di programmazione e formazione espletate dall'Arca 4V/15 assieme ai Servizi Veterinari delle ASL;

Di demandare alla Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ed agli organi di controllo delle ASL la supervisione sulla corretta applicazione delle indicazioni oggetto della presente Deliberazione;

Di considerare l'applicazione dei contenuti funzionali ed organizzativi del presente atto obiettivo rilevante aziendale per il biennio 2006/07 dei Direttori Generali della AASSLL regionali e del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. A tal fine i Direttori generali delle Asl adeguano i servizi di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per rispondere alle nuove esigenze organizzative;

fu Di definire con un successivo atto regionale *dirigenziale* le strategie relative all'attività di controllo ufficiale, così come richiesto dal Regolamento (CE) 882/2004; *Tutela della Salute e SSR*

Di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

del Direttore

11. PRESIDENTE: E.to Pietro MARRAZZO

11. SEGRETARIO: E.to Domenico Antonio CUZZUPOLI



20 MAR. 2006

ALLEGATO A

Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida di applicazione regionale *fu*

INTRODUZIONE

Il Regolamento (CE) 183/2005 (di seguito denominato Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 35 dell'08 febbraio 2005, ultimo nato dell'insieme dei regolamenti del "pacchetto igiene", stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, fissa condizioni per la tracciabilità e rintracciabilità e quelle per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti che preparano, detengono o commercializzano alimenti per animali.

Quindi la norma in questione regolamenta i diversi ambiti produttivi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli "operatori dei mangimi" sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l'applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l'utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del regolamento 183/05.

Al riguardo, al fine di evitare soluzioni di continuità con quanto previsto ai sensi delle direttive 95/69/CE e 98/51/CE (recepite dal nostro ordinamento rispettivamente con il D.Lgs. 123/99 e con il D.P.R. 433/01), si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione in merito ad alcuni articoli di detto regolamento che prevedono adempimenti da completarsi entro il 31 dicembre 2005, con proroga regionale fino al 30.06.06, sia da parte degli operatori del settore dei mangimi, sia della pubblica amministrazione.

In particolare, si evidenzia che vengono classificati come **riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** quegli stabilimenti ed intermediari prima riconosciuti e/o registrati dalla Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 123/99, qualora soddisfino i requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento.

La **registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005** viene prevista per soggetti del settore dei mangimi prima non inclusi nell'ambito del D.Lgs. 123/99 (produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi etc...), che soddisfino:

- i requisiti previsti dall'Allegato I del Regolamento, qualora siano a livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscelate di additivi ad eccezione degli additivi per insilati;
- i requisiti previsti dall'Allegato II del Regolamento, qualora le operazioni siano diverse da quelle sopra menzionate.

Per evitare possibili difformità interpretative ed applicative rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, e consentire una uniforme gestione in tutto il territorio regionale della fase transitoria tra la normativa nazionale e quella comunitaria, si ritiene qui di seguito necessario esplicitare:

NE REGIO





- il differente iter autorizzativo previsto per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 rispetto a quello per la registrazione ai sensi dello stesso Regolamento;
- la procedura che gli stabilimenti già riconosciuti e/o registrati dalla Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 123/99 dovranno seguire per il passaggio al riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005;
- l'iter autorizzativo previsto per i soggetti che non rientravano nel campo d'applicazione del D.Lgs. 123/99, ma che ora sottostanno a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Si evidenzia che per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 verrà rilasciato dalla Regione Lazio, un numero di riconoscimento ai sensi dell'Allegato V, del citato Regolamento (ad esclusione degli impianti in precedenza riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 123/99, che rimangono di competenza del Ministero della Salute), mentre i soggetti registrati saranno inseriti in un "elenco dei registrati", senza l'attribuzione di alcun numero di registrazione.

SINTESI DELLA NORMA

In estrema sintesi si elencano di seguito le principali disposizioni del regolamento.

Il **CAPO I** del regolamento è relativo ad oggetto, ambito di applicazione, definizioni ed in particolare:

L'**articolo 1**, definisce l'oggetto del regolamento:

- l'igiene dei mangimi,
- la loro tracciabilità e rintracciabilità,
- il riconoscimento e la registrazione degli impianti che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento.

L'**articolo 2, comma 1**, definisce il campo di applicazione:

- tutta la filiera della alimentazione animale, dalla produzione delle materie prime, degli additivi, delle premiscele, alla produzione ed immissione in commercio dei mangimi, ivi compresa la produzione e la immissione in commercio all'ingrosso di mangimi da compagnia;
- la somministrazione dei mangimi, o alimentazione degli animali da reddito;
- il commercio di mangimi esportati o importati da paesi terzi.


Le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e da questi ad uno stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell'allegato I. Le attività successive di manipolazione e lavorazione invece, che vengono svolte sui predetti prodotti presso lo stabilimento non possono più essere considerate produzione primaria e quindi lo stabilimento deve rispettare i requisiti dell'allegato II.

L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, rientra nel disposto dell'art.5, comma 1 e quindi è da considerarsi facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all'allegato II.

L'**articolo 2, comma 2**, esclude dal campo di applicazione:

- la produzione e la somministrazione "domestica" di mangimi ad animali destinati all'autoconsumo o ad animali da compagnia;



- 
- la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia (incluse farmacie, supermercati e pet corner);
 - la fornitura di piccole quantità di materie prime prodotte in loco dal produttore ad aziende locali. E' opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del **consumatore finale di prodotti primari** ottenuti nell'azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province confinanti.

L'**articolo 3**, stabilisce che al regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento 178/2002/CE a cui se ne aggiungono alcune specifiche del settore mangimistico, presenti nel regolamento 183/05

Il **CAPO II** del regolamento è relativo agli **obblighi** ed in particolare:

L'**articolo 4**, stabilisce gli obblighi generali relativi agli operatori del settore mangimistico.

L'**articolo 5**, definisce:

- gli obblighi specifici relativi a:
 - i requisiti per le imprese del settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5 (allegato I parte A)
 - i requisiti per le imprese del settore dei mangimi diverse da quelle al livello della produzione primaria di mangimi (allegato II)
- le raccomandazioni per i manuali di corretta prassi (allegato I parte B).

Gli **articoli 6 e 7** del regolamento prevedono rispettivamente la realizzazione di un sistema di analisi del rischio e dei punti critici di controllo (HACCP), la documentazione concernente tale sistema.

Gli **articoli 9 e 10** prevedono rispettivamente la registrazione ed il riconoscimento degli impianti.

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti.

Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che essi li producano o meno. Se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III; se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

Tra gli operatori rientrano anche coloro che effettuano operazioni nel settore dei trasporti dei mangimi.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per "conto terzi" devono effettuare la richiesta di registrazione e rispettare i requisiti di cui all'allegato II; per le altre attività di trasporto (art.5, comma 1) è prevista la richiesta della registrazione ed il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato I.

La **REGISTRAZIONE** è prevista **dall'art. 9**:

- per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. Tali operatori sono quelli che effettuano operazioni a livello di produzione primaria, come stabilito dall'art.5, comma 1, e devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I;
- per coloro che effettuano operazioni diverse dall'art.5, comma 1, ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV del regolamento 183/2005 (art.5, comma 2). Quest'ultimi devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II
- per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali:
 - o se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III;



- se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

Il RICONOSCIMENTO è previsto dall'art.10 per coloro che:

- fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del reg. 183;
- fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del reg. 183;
- fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del reg. 183.

Si precisa che l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10, lettera a) - **fabbricazione** di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 deve essere inviata al **Ministero della Salute**.

L'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10, lettera a) - **commercializzazione** di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/05 deve essere inviata **alla Regione** così come quella ai sensi dell'art.10, lettera b) e c).

L'**articolo 11**, stabilisce che gli operatori del settore dei mangimi non possono operare se non registrati o riconosciuti.

L'**articolo 13**:

- subordina il riconoscimento degli impianti ad un'ispezione dell'autorità sanitaria finalizzata alla verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento;
- prevede la possibilità del rilascio di un riconoscimento condizionato prorogabile per un lasso di tempo non superiore ai 6 mesi;
- in caso di riconoscimento condizionato prevede il rilascio di quello definitivo previo ulteriore sopralluogo dell'autorità sanitaria.

L'**articolo 14**, prevede la sospensione temporanea della registrazione o del riconoscimento fino al ripristino degli eventuali requisiti che non risultassero più soddisfatti.

L'**articolo 15**, prevede la revoca della registrazione o del riconoscimento:


- in caso di cessazione delle attività;
- in caso di mancata soddisfazione dei requisiti per un periodo superiore ad un anno;
- in caso di grave insoddisfazione dei requisiti correlata alla mancanza di adeguate garanzie di adeguamento della produzione.

L'**articolo 16**, prevede l'adeguamento della registrazione o del riconoscimento in caso di variazione della attività che ha dato origine alla primitiva registrazione o riconoscimento.

L'**articolo 17**:

- **comma 1**, esenta l'autorità sanitaria dall'effettuare il sopralluogo previsto ai sensi dell'articolo 13, del regolamento medesimo presso gli intermediari che, intendendo svolgere una mera attività commerciale, non detengono i propri prodotti presso la sede di detta attività;
- **comma 2**, prevede che detti intermediari dichiarino alla autorità sanitaria che i prodotti immessi in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento.





Detta procedura altrimenti denominata "procedura semplificata" si applica a tutti gli intermediari, soggetti a riconoscimento, che effettuano il commercio di additivi nutrizionali e zootecnici, premiscele di additivi e mangimi, rientrando nelle condizioni di cui all'art. 17 comma 1.

Sia la registrazione che il riconoscimento presentano non poche innovazioni con quanto previsto ai sensi delle direttive 95/69/CE e 98/51/CE.

L'articolo 18 fornisce indicazioni in merito le misure transitorie, prorogate dalla Regione Lazio, prevedendo:

- la notifica, da inoltrarsi all'autorità sanitaria entro il 30 giugno 2006, a cura delle ragioni sociali degli impianti riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs.123/99 al fine di poter proseguire l'attività già in essere;
- l'istanza di registrazione, da inoltrarsi all'autorità sanitaria entro il 30 giugno 2006, a cura delle ragioni sociali degli impianti, per i quali detta registrazione non era prevista, al fine di poter proseguire l'attività già in essere;
- la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento, da inoltrarsi all'autorità sanitaria entro il 31 dicembre 2007, a cura delle ragioni sociali di cui al punto precedente

Il CAPO III del regolamento è relativo ai manuali di corretta prassi.

Il CAPO IV del regolamento è relativo ad importazioni ed esportazioni.

Il CAPO V del regolamento è relativo alle disposizioni finali ed in particolare:

L'articolo 33 abroga le direttive 95/69/CE (recepita con D.Lgs. 123/99) e 98/51/CE (recepita con D.P.R. 433/2001) a far data dal 1 gennaio 2006.

L'articolo 34 stabilisce la vigenza del regolamento, 8 febbraio 2005, la data di applicazione, 1 gennaio 2006. Tale vigenza comporta l'effettuazione, entro il 31 dicembre 2005 degli adempimenti previsti all'articolo 18. Considerato il regime transitorio previsto per gli altri regolamenti del pacchetto igiene, anche per il settore mangimistico è stata concessa nel territorio regionale una proroga di 6 mesi per la notifica di attività già esistenti.

L'Allegato I del regolamento è relativo alla produzione primaria.

L'Allegato II del regolamento è relativo ai requisiti degli impianti nel settore dei mangimi diversi da quelli della produzione primaria di mangimi cui all'articolo 5, paragrafo 1;

L'Allegato III del regolamento è relativo alle buone pratiche di alimentazione degli animali;

L'Allegato IV del regolamento è relativo alle agli impianti assoggettati al riconoscimento;

L'Allegato V del regolamento è relativo all'elenco degli impianti riconosciuti.

PROCEDURA OPERATIVA

a) **gli impianti già riconosciuti**, ai sensi del D.Lgs. 123/99, trasmettono alla Regione Lazio e alla A.S.I. territorialmente competente la **notifica (Allegato A/1)** o al Ministero della Salute (**Allegato A/1 bis**) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale; per questi stabilimenti il numero di riconoscimento, già rilasciato ai sensi del d. lvo 123/99 rimane valido, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'allegato II previsti dal Regolamento 183/2005, come dichiarato nella notifica.

b) **gli impianti soggetti a riconoscimento ex novo per:**

- la fabbricazione (Ministero della Salute) e/o il commercio (Regione) di **additivi per mangimi** (direttiva 82/471/CEE, regolamento 1831/2003) di cui all'allegato IV, capo I,





- la fabbricazione e/o il commercio di **premiscelate** per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all'allegato IV, capo 2
- la fabbricazione di **mangimi** che utilizzano gli additivi e/o le premiscelate di cui all'allegato IV, capo 3,

presentano alla Regione Lazio per il tramite della A.S.L. territorialmente competente (Allegato A/2) o al Ministero della Salute (Allegato A/2 bis) l'istanza di riconoscimento debitamente compilata in ogni sua parte timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale. Per tali stabilimenti è prevista l'assegnazione di un numero di identificazione nella forma stabilita nell'allegato IV, capo II, dopo che il Servizio Veterinario della Asl abbia effettuato una ispezione in loco che abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti fissati nell'allegato II.

Pertanto, Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente:

- 1- accerta mediante sopralluogo l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento;
- 2- trasmette alla Regione l'istanza con il parere favorevole;

La Regione Lazio, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Qualora dalla visita in loco il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl accerta che lo stabilimento soddisfa i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature ma non agli altri previsti dal Regolamento, può richiedere alla Regione un **riconoscimento condizionato provvisorio** secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

Solo a seguito di un ulteriore accertamento che verifichi l'esistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, lo stesso Servizio Veterinario dell'Azienda Usl trasmette alla Regione il parere favorevole e la sopraccitata istanza di riconoscimento debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale.

La Regione, ricevuta l'istanza di riconoscimento ed il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente, revoca il riconoscimento condizionato provvisorio e assegna, con proprio provvedimento, un numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente notifica il provvedimento regionale di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005.

Le imprese del settore dei mangimi, che effettuano esclusivamente l'attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del regolamento 183/05, non sono soggette ad ispezione in loco da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl. Tali imprese unitamente all'istanza di riconoscimento devono allegare un'autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfino i requisiti previsti dal regolamento (Allegato A/5).

c) **Le Ditte che chiedono la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005:**

- di cui all'articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti dell'Allegato I, del Regolamento;
- di cui all'articolo 5 comma 2, non assoggettati al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti dell'Allegato II, del Regolamento;





presentano la domanda di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per il territorio, (Allegato A/3), debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale.

Le suddette Ditte possono continuare ad operare ed essere iscritte in elenchi provvisori tenuti presso le Usl, che trasmettono alla Regione entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno.

Entro il **31 dicembre 2007** (termine perentorio) detta registrazione deve essere confermata ai sensi del Regolamento all'atto della trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (Allegato A/4) debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante della ditta ed inviata tramite raccomandata A/R, unitamente all'attestazione di versamento di 10 € (già comprensivo della quota da destinare all' ENPAV) a favore della Asl competente per territorio .

A partire dal primo gennaio 2008, tutte le Ditte in attività devono possedere i requisiti previsti dal regolamento 183/05 ed essere iscritte negli elenchi ufficiali, da trasmettere semestralmente alla Regione Lazio (maggio e novembre).

ATTIVITA' REGIONALE

L'Area 4V/15 regionale detiene l'elenco degli impianti riconosciuti e registrati ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 al fine della trasmissione degli stessi al Ministero della Salute ed alla Comunità Europea.

In considerazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 33 del regolamento, la Regione, con apposito atto, dopo il 30 giugno, revoca:

- i riconoscimenti e le registrazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 123/99 agli impianti che non abbiano provveduto alla notifica prevista ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del regolamento;
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettere d) ed f), D.Lgs. 123/99, per i quali non può e non deve essere presentata alcuna notifica, ancorché già resi inefficaci con D.Lgs. 149/2004, in materia di sostanze indesiderabili contenute nei mangimi;
- i numeri di registrazione rilasciati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed 8, comma 1, D.Lgs. 123/99.
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 123/99 agli intermediari che vendono al dettaglio prodotti destinati esclusivamente agli animali da compagnia (farmacie e pet shop).

Al fine di pervenire ad una univoca interpretazione della norma di riferimento, l'Area 4V/15 organizza e svolge corsi di formazione residenziali a carattere obbligatorio per il personale dei Servizi Veterinari e Sian delle ASSLL regionali, impegnato a qualsiasi titolo nell'applicazione del Reg. 183/05, d'intesa con il settore formazione dell'IZS Lazio e Toscana.

L'attività formativa di cui sopra, adeguata per rispondere anche alle competenze implicitamente richieste dalla norma, dovrà investire anche il personale risultante dall'adeguamento quali e quantitativo dei Servizi di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, coinvolgendo pertanto "nuove" professionalità quali, ad esempio, periti agrari, agronomi, chimici, biologi ed informatici.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

In ottemperanza al Reg. (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della norma in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, e per assicurare uniformità di comportamento da parte dei Servizi Veterinari territoriali, la Regione Lazio predispose un programma di Audit presso le strutture riconosciute e registrate.





SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti (esclusi gli allevamenti) di cui alle presenti linee guida sono a totale carico dei titolari dei medesimi. A tal fine essi verseranno la somma appropriata, indicata nell'Allegato A/6 per la singola tipologia di attività di cui si chiede il riconoscimento, il cambio di ragione sociale e/o l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria mediante c/c postale n. 00785014 o bancario n. 1/75 Banca di Roma - ABI 03002 – CAB 03300 intestato a Regione Lazio – Servizio Tesoreria , la causale pertinente, indicata sempre nell'Allegato A/6.

Dette somme verranno vincolate, analogamente a quanto già previsto dalla DGR n. 1151 del 2 agosto 2002, per le attività di controllo veterinario e di programmazione e formazione espletate dall'Area 4V/15 assieme ai Servizi Veterinari delle ASL.

SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Come già specificato, il definitivo inserimento delle Ditte registrate negli elenchi regionali avviene all'atto della trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai sensi del Reg. (CE) 1831/2003 (Allegato A/4), unitamente all'attestazione di versamento di 10 € (già comprensivo della quota da destinare all' ENPAV) a favore della Asl competente per territorio.

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A/1 notifica alla Regione

Allegato A/1 bis notifica al Ministero della Salute

Allegato A/2 istanza di riconoscimento alla Regione

Allegato A/2 bis istanza di riconoscimento al Ministero della Salute

Allegato A/3 richiesta di registrazione alla Asl

Allegato A/4 autocertificazione possesso requisiti per richiesta di registrazione

Allegato A/5 autocertificazione per intermediari senza possesso fisico della merce

Allegato A/6 tariffe per il riconoscimento ed atti ad esso connessi

Allegato A/7 elenco delle attività soggette a registrazione





ALLEGATO A/1

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE **prorogate fino al 30.06.06**

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il **1° gennaio 2006** presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il **30 giugno 2006** presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. **In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.**






ALLEGATO A/2

Articolo 10, regolamento 1831/2003/CE

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

- a) fabbricazione e/o commercio di ~~additivi~~ di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
 - b) fabbricazione e/o commercio di ~~premiscele~~ preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
 - c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi ~~composti~~ utilizzando additivi di mangimi o ~~premiscele~~ contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.
- 





Al Servizio Veterinario Area C
della Usl

Oggetto: richiesta di registrazione ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 2, 9 e 18.

Il sottoscritto

Nato a prov.

il ____/____/____

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale {.....} partita I.V.A. {.....}

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. - Località prov.

Telefono {.....} Fax {.....}

e-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo

C.A.P. - Località prov.

Telefono {.....} Fax {.....}

e-mail

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi del regolamento 183/2005/CE, articoli 2, 9 e 18 quale esercente una o più delle seguenti attività:

- relative all'art. 5, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):
- coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica
- essiccazione granaglie conto proprio
- essiccazione granaglie conto terzi
- stoccaggio granaglie
- macinazione e brillatura (mulini)
- commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc. destinati ad animali da reddito
- commercio all'ingrosso di mangimi per animali da compagnia
- trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime, mangimi
- fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
- fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1 reg. 183/05)
- fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2 reg. 183/05)
- fabbricazione mangimi per il commercio (diversi da all. IV, capo 3 reg. 183/05)

(segue elenco)

(pagina 1 di 2)





- fabbricazione mangimi composti autorizzati Legge 281/63, art. 5
- allevatori che miscelano materie prime per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, compreso l'eventuale utilizzo di additivi per insilaggio
- allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali e che svolgono un'attività di deposito e stoccaggio
- allevatori che fabbricazione mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, utilizzando di additivi diversi da quelli di cui all'All. IV, capo 3 del reg. 183/05
- condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV reg. 183/05,
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele all. IV capo 1 e 2 possesso fisico e/o giuridico
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (non all. IV capo 1 e 2 reg. 183/05)

a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all' allegato I o II del regolamento, unitamente all'attestazione di versamento di 10 € a favore della Asl c/c n., consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione.

Località (i | _ | _ | / | _ | _ | / | _ | _ | _ |)

In fede
(firma e timbro)

ALLEGATO A/3 - Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

OBBLIGII SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
 gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

ALLEGATO A/3 - Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE prorogate fino al 30 giugno 2006

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 30 giugno 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 30 giugno 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

fer





ALLEGATO A/4 - Articolo 5, regolamento 183/2005/CE
OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

ALLEGATO A/4 - Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 30 giugno 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.





ALLEGATO A/5

Articolo 17, regolamento 183/2005/CE
ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.;
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.



**ELENCO TARIFFE**

TIPOLOGIA ATTO	TARIFFA	CAUSALE
RICONOSCIMENTO*	EURO 1.032,91	Riconoscimento regolamento 183/05
CAMBI RAGIONE SOCIALE	EURO 103,29	Voltura atto di riconoscimento regolamento 183/05
AGGIORNAMENTO RICONOSCIMENTO	EURO 103,29	Aggiornamento atto riconoscimento regolamento 183/05

*ART. 10, comma 1

lettera a): commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV :

ALLEGATO IV CAPO 1

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- . additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo;
- . additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo;
- . additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 1.b) "antiossidanti" del reg. 1831/03: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato;
- . additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2.a) "coloranti" del reg. 1831/03: carotenoidi e xantofille.

Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

- . proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1);
- . prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo.

lettera b) : fabbricazione e/o commercio di premisccele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV;

ALLEGATO IV CAPO 2

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- . additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) "altri additivi tecnologici" del reg. 1831/03;
- . antibiotici: tutti gli additivi;
- . coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;
- . stimolatori della crescita: tutti gli additivi;
- . additivi nutrizionali: additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.a) "vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite" del reg. 1831/03: A e D;
- . additivi contemplati dall'allegato I, punto 3.b) "composti di oligoelementi" del reg. 1831/03: Cu e Se.

lettera c) : fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda § di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premisccele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV; § esenti dal pagamento della tariffa

ALLEGATO IV CAPO 3

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

- . additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4.d) "altri additivi zootecnici" del reg. 1831/03;
- . antibiotici: tutti gli additivi;
- . coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;
- . stimolatori della crescita: tutti gli additivi.



ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A REGISTRAZIONE

ART. 5 COMMA 1

coltivazione prodotti destinati alimentazione zootecnica
essiccazione granaglie conto proprio
stoccaggio prodotti primari su luogo di produzione
macinazione e brillatura (mulini)
allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, compreso l'eventuale utilizzo di additivi per insilaggio
allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali che svolgono un'attività di deposito e stoccaggio

ART. 5 COMMA 2

essiccazione granaglie conto terzi
fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc.
trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime, mangimi
fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1)
fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
fabbricazione mangimi per commercio e autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3)
fabbricazione mangimi composti autorizzati Legge 281/63, art. 5
condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV,
commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele all. IV capo 1 e 2 possesso fisico e/o giuridico
commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (non all. IV capo 1 e 2)

